

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5306 del 04/10/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013. SOCIETÀ' AGRICOLA DIECI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), LOC. CAMPREMOLDO SOPRA N. 82
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5500 del 04/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. SOCIETÀ' AGRICOLA DIECI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), LOC. CAMPREMOLDO SOPRA N. 82

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della SOCIETÀ' AGRICOLA DIECI S.S., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense con nota del 26/4/2017 (prot. ARPAE n. 4654 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel torrente Luretta;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione di un nuovo ricovero per bovini che verrà autorizzato con apposito provvedimento e che comporterà l'aumento della capacità di produzione dell'allevamento,

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1490 del 25.8.2009 integrata con D.D. n. 2213 del 22.11.2013;
- dal quadro riassuntivo delle emissioni emerge l'aumento della portata del gruppo cogeneratore rispetto al valore autorizzato;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18303, è pari a 495 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 240
 - Capi da rimonta: n. 185
 - Vitelli: n. 70
- la ditta proponente gestisce anche un allevamento di suini sito in Comune di Agazzano loc. Rivasso (001PC001) dal quale raccoglie i liquami zootecnici prodotti e li immette nell'impianto di digestione anaerobica posto nello stabilimento in esame (024PC031);
- i reflui zootecnici sono trattati in un impianto di digestione anaerobica con produzione di biogas avente potenza di 249 KWel, attualmente alimentato con le seguenti biomasse (relazione tecnica datata 29/12/2014):

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino 3358 tonn/anno, liquame suino 5913 tonn/anno, letame bovino 4097 tonn/anno): 9271 tonn/anno
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 2737 tonn/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- TOTALE: 17.291 tonn/anno;

PRESO ATTO altresì che, in relazione al progetto di ampliamento proposto:

- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 720 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 390
 - Capi da rimonta: n. 210
 - Vitelli: n. 120
- il digestato chiarificato viene conservato nei due lagoni esistenti annessi all'allevamento di bovini e, all'occorrenza, in uno dei due lagoni sito nel centro aziendale in Agazzano ove sono allevati i suini (lago 1 da 7.224 mc);
- la concimaia per la conservazione della frazione solida separata del digestato, con superficie di 300 mq, non è dotata di copertura;
- il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame bovino 5625 tonn/anno, liquame suino proveniente dall'allevamento aziendale sito a Agazzano loc. Rivasso 5219 tonn/anno, acque meteoriche raccolte 1199 tonn/anno, letame bovino 4578 tonn/anno): 16.621 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 1277 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - TOTALE: 17.899 tonn/anno;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 21/9/2017 ha acquisito le precisazioni fornite dal rappresentante dell'azienda ed i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento rilevando in particolare:

- che il Responsabile del procedimento del Comune di Gragnano, in relazione alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ha ritenuto, sulla base delle verifiche effettuate da Tecnici di IRETI - dalle quali è emerso che il fronte stradale dell'Azienda Agricola in oggetto non è servito da rete fognaria - che possa essere autorizzato lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel torrente Luretta;
- quanto si seguito evidenziato dal Tecnico Comunale e, precisamente che:
 - dalla documentazione presentata si evince che il servizio igienico in oggetto verrà utilizzato da un massimo di 6 addetti corrispondenti ad un carico organico pari a 3 A.E.;
 - le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto degrassatore (dimensionato per 5 A.E.) nonché da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionat per 6 A.E.;
 - lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita (unitamente alle acque meteoriche) nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" confluyente nel Torrente Luretta;

ed ha espresso parere favorevole al rilascio alla SOCIETÀ' AGRICOLA DIECI S.S., per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOCIETÀ' AGRICOLA DIECI S.S.** (C. FISC. 01320520339) - avente sede legale in Comune di Agazzano (PC), Strada Sarturano n. 11 - per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), Loc. Campremoldo Sopra n° 82. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel torrente Luretta;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 gruppo cogeneratore

Portata massima	700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	7,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 torcia di emergenza

EMISSIONE E3 digestore valvola sovrappressione – emissione di emergenza

- a) Il combustibile di cui all'emissione E1 deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;

- c) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - metodo UNI 9969, UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - metodo riportato in allegato al D.M. 25.8.2000 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto** i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di zolfo** i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- i) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- j) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- k) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- l) per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- m) per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- n) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- o) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
- p) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla

quantità e qualità delle emissioni;

- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

- q) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- r) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- s) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al Comune e ad Arpae gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- t) il termine ultimo di messa in esercizio delle nuove strutture è fissato a **trentasei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- u) il termine ultimo di messa a regime delle nuove strutture è fissato a **sessanta mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- w) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel torrente Luretta; il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere adottato un modello di filtro percolatore anaerobico in linea con quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003 ed in particolare che preveda una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata di 20 cm dal fondo;
- b) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso.

4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, una volta completato l'ampliamento del centro zootecnico, sarà la seguente:
 - ✓ SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame bovino 5625 tonn/anno, liquame suino 5219 tonn/anno, acque meteoriche raccolte 1199 tonn/anno, letame bovino 4578 tonn/anno): 16.621 tonn/anno
 - ✓ PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silomais e orzo insilato): 1277 tonn/anno;
 - ✓ SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ✓ TOTALE: 17.899 tonn/anno;
- b) la concimaia per la conservazione della frazione solida separata del digestato dovrà essere dotata di copertura, in osservanza alle disposizioni della DGR 1495/2011 e dell'Allegato III cap 1.b comma 6 del Reg.to Reg.le n. 1/2016, entro ventiquattro mesi alla data di emissione del provvedimento conclusivo del SUAP, a prescindere dal completamento dell'intero intervento di ampliamento.

Dell'avvenuta realizzazione dell'intervento dovrà essere data comunicazione al Comune di Gragnano Trebbiense e all'Arpae;

- c) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
- d) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- e) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
- f) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
- g) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- h) 60 giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità dei terreni agrari in convenzione d'uso, dovrà presentare un'ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- la presente autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- la ditta proponente è tenuta ad osservare comunque le procedure previste dalla PAS, ai sensi del D.Lgs 387/03 così come modificato dal D.Lgs 28/11, per la variazione della dieta alimentare dell'impianto di digestione anaerobica come sopra descritta, a seguito del potenziamento dell'allevamento;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP sostituisce l'autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1490 del 25.8.2009 (successivamente integrata con D.D. n. 2213/2013) e la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato n. 18303 ricevuta da Arpae con prot. 2330 del 01/03/2017;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.), nonché dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 51/2011 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 della Regione Emilia Romagna;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.